

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1137/2010 DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 1,

vista la decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio ⁽²⁾ impone un divieto generale relativo alla fornitura di consulenze tecniche, assistenza, formazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi con attività militari a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia.
- (2) Il punto 7 della risoluzione 1907 (2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite esorta gli Stati membri a ispezionare tutti i carichi diretti in Somalia o provenienti da tale paese se hanno fondati motivi di ritenere che il carico contenga prodotti vietati in virtù dei punti 5 e 6 di tale risoluzione o dell'embargo generale e completo sulle armi nei confronti della Somalia, per garantire la rigorosa attuazione di queste disposizioni.
- (3) La decisione 2010/231/PESC dispone l'ispezione di determinati carichi diretti in Somalia e provenienti da tale paese e, nel caso degli aeromobili e delle navi, impone di fornire, prima dell'arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive su tutti i beni importati nell'Unione o esportati dall'Unione. Tali informazioni devono essere fornite in conformità alle disposizioni relative alle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽³⁾.
- (4) Questa misura rientra nell'ambito del trattato e pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la sua attuazione richiede una normativa a livello dell'Unione.

- (5) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 147/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È inserito il seguente articolo nel regolamento (CE) n. 147/2003:

«Articolo 3 bis

1. Per garantire un'applicazione rigorosa degli articoli 1 e 3 della decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia ^(*), tutti i beni importati nel territorio doganale dell'Unione o esportati dal territorio doganale dell'Unione, diretti in Somalia e provenienti da tale paese, sono assoggettati all'obbligo di fornire, prima dell'arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive alle autorità competenti degli Stati membri interessati.

2. Le norme che disciplinano l'obbligo di fornire informazioni prima dell'arrivo o della partenza, in particolare per quanto riguarda la persona che fornisce tali informazioni, i termini da rispettare e i dati da chiedere, sono stabilite nelle disposizioni pertinenti in materia di dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e di dichiarazioni in dogana di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ^(**) e al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ^(***).

3. Inoltre, la persona che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 dichiara se i beni rientrano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea ^(****) e, nel caso in cui la loro esportazione sia soggetta ad esenzione, fornisce precisazioni sulla licenza di esportazione rilasciata.

4. Fino al 31 dicembre 2010, le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e gli elementi aggiuntivi richiesti indicati nel presente articolo possono essere presentati per iscritto tramite documenti commerciali, portuali o di trasporto, purché contengano le precisazioni necessarie.

⁽¹⁾ GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

